

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata [REDACTED] conveniva in giudizio il Comune di Roma per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro occorso in data 4.7.1996 in Roma all'incrocio tra via di Porta Pinciana e via Ludovisi. Esponeva a riguardo che, nel frangente, mentre transitava a bordo del proprio ciclomotore, aveva perduto il controllo del mezzo a causa di una chiazza d'olio presente sul manto stradale e non segnalata, riportando lesioni personali e danni al mezzo. In esito al giudizio in cui si costituivano il Comune di Roma, la Srl I.C.S, incaricata della manutenzione della strada chiamata in causa dal Comune, l'Assicuratrice Edile Spa, chiamata in causa dalla Srl I.C.S., il Tribunale di Roma respingeva la domanda e compensava le spese tra le parti, applicando l'art.2043 cc e rilevando che mancava la prova che la macchia d'olio fosse presente "in loco" da tempo sufficiente alla sua rimozione. Avverso tale decisione proponeva appello il [REDACTED] lamentando un'erronea valutazione del primo giudice in ordine alla ritenuta insussistenza della denunciata "insidia". In esito al giudizio, in cui si costituivano tutte le altre parti ed il Comune di Roma proponeva appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 8 maggio 2006 respingeva entrambe le impugnazioni.

M

Avverso la detta sentenza il [REDACTED] ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso tutte le altre parti. L'Assicuratrice Edile ed il Comune di Roma hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art.345 cpc nonché l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la produzione del rapporto dei VVUU in quanto tardiva, trascurando che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado egli ne aveva chiesto l'acquisizione ex art.213 cpc ed il giudice di primo grado non solo non vi aveva provveduto ma aveva rinviato per le conclusioni negando il termine di cui all'art.184 cpc.

La censura è infondata. A riguardo mette conto di premettere che il potere di cui all'art.213 cpc non è sostitutivo dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che può essere attivato soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a che la parte sia impossibilitata a fornire.

Ora, è appena il caso di osservare che a norma dell'art.11 comma 4 del dlgs 30 aprile 1992 e successive modifiche era ben consentito al ricorrente richiedere agli organi del Comando dei VV.UU, le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente.

Giova aggiungere che l'esercizio del potere, in questione, di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce peraltro una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità. (Cass.n.3720/2011)

Deve infine rilevarsi che, a norma dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella previsione normativa applicabile *ratione temporis* prima delle recentissime modifiche di cui alla legge n.134/2012, nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l'indispensabilità. Tale requisito - posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario - non richiede necessariamente un apposito provvedimento motivato di ammissione o di rigetto, essendo sufficiente che dalla motivazione della sentenza di appello risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata o meno ritenuta decisiva ai fini del giudizio.

Nel caso di specie, la Corte ha sufficientemente argomentato a riguardo chiarendo le ragioni per le quali l'esame del rapporto non appariva indispensabile al fine della decisione. Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che, in base alla planimetria in atti, la macchia d'olio non era sparsa su tutta la sede stradale e poteva quindi essere evitata .

Passando all'esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697